

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST	
	E ISTITUTO_____	
	PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA	
	AMBULATORIALE	
	TRA	
	l'Azienda USL Toscana Nordovest, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e	
	partita IVA _____, con sede legale in Pisa – Ospedaletto ,	
	Via Cocchi 7/9 nella persona della Dr.ssa Maria Letizia Casani , nata	
	a _____, il _____, non in proprio, ma nella sua qualità di	
	Direttore Generale della Azienda USL Toscana nordovest. ;	
	e	
	La Struttura _____,con sede legale in	
	_____ Cap._____, Via _____	
	(C.F. e P.I.: _____), di seguito denominata	
	"Struttura ", nella personale del legale rappresentante Dr. _____,	
	nato a _____, domiciliato per la carica presso la suddetta;	
	VISTI:	
	• l Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante “Riordino della	
	disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare: l’art. 8 bis comma 1, in virtù del	
	quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi	
	direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle	
	aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di	
	soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 ^{quater} , mediante gli accordi contrattuali di cui	
	all’art. 8 ^{quinquies} del medesimo d.lgs. 502/1992 e l’art. 8-bis c. 3 in virtù del quale la	
	realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività	

	<p>sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8- quinquies”;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il Piano Sanitario Regionale 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 5 novembre 2014, e ancora in vigore ai sensi dell'articolo 142 novies della l.r. 40/2005; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La legge 7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La legge 6 agosto 2015 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (<i>legge di stabilità 2016</i>)” 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8 novembre 2018 	

	“Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vista la DGR 578/2009 che approva le “Linee di indirizzo per il governo e lo sviluppo dell'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'adozione dei programmi attuativi aziendali, al fine di promuovere il diritto di accesso del cittadino e garantire tempi di attesa definiti”; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vista la DGR 493/2011 di adozione del Piano Regionale per il governo delle liste di attesa; 	
	PREMESSO INOLTRE	
	<ul style="list-style-type: none"> • che la legge n. 549/95 art. 2 comma 8 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di contrattare con le strutture sanitarie private accreditate un programma annuale che definisca la quantità e la tipologia delle prestazioni erogabili ed i relativi oneri finanziari . 	
	<ul style="list-style-type: none"> • In tale ambito, con la sopra richiamata Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8 novembre 2018, sono stati determinati, a decorrere dal 1 gennaio 2019, i tetti massimi per l’acquisto di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate che alimentano i flussi SDO e SPA , provvedendo alla individuazione di dette strutture ed alla definizione del tetto massimo omnicomprendivo per ciascuna di essa (indipendentemente da tipologia di prestazione, casistica e provenienza dei pazienti), ed ha altresì individuato nelle singole Aziende sanitarie i soggetti competenti a definire, entro il limite del tetto massimo, quantità e qualità delle prestazioni rese in regime convenzionale, nonché tipologia delle stesse, sulla base delle necessità riscontrate nel territorio di riferimento e della programmazione complessiva dell’offerta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • che nell’ambito territoriale della ex USL Toscana nord Ovest è necessaria una sinergia tra pubblico e privato per gestire la riorganizzazione conseguente al COVID-19 e 	

limitare i tempi di attesa conseguenti alla forzata chiusura e successivo rallentamento delle attività;

PREMESSO ALTRESI'

- **Che** la struttura dichiara di essere in possesso dei requisiti relativi alla vigente normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi (C.P.I.);
- **Che** la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie rilasciata dal Comune , con provvedimento n. del ; **Che** la struttura è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto dirigenziale di n. relativo ai seguenti processi con scadenza

che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo Contrattuale, afferenti ai Flussi regionali SPA, considerato che il privato convenzionato deve essere parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente, in conformità ai principi individuati dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

TANTO PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

1.1-Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1- In applicazione della Deliberazione del Direttore generale n. _____ del _____

si affida a.....	l'attività di specialistica ambulatoriale per le	
seguenti discipline:		
.....		
.....		
2.2- L'attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nella struttura		
oggetto di accreditamento, nei limiti definiti dal presente Accordo contrattuale.		
ART. 3 – ATTIVITA’- MODALITA’ DI EROGAZIONE		
3.1- In esecuzione della richiamata Deliberazione del Direttore Generale		
n. del,		
l'Azienda richiede, e la Struttura accetta, nell'ambito delle prestazioni consentite		
dall'accreditamento ed entro il limite del tetto di spesa unico ed onnicomprensivo		
(Valore lordo di produzione) , come risultante dalla tabella A allegata al presente contratto,		
le prestazioni, per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'azienda USL Toscana		
nordovest, delle altre Aziende della Regione Toscana (ove previsto) ed in favore di		
cittadini residenti in territorio di competenza di altre Aziende esterne alla Regione Toscana		
(ove previsto).		
3.2- La struttura garantisce l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto presso		
la struttura, ubicata in, come da autorizzazione ed atto di accreditamento di cui		
in premessa.		
3.3- In ogni caso, l'Azienda si riserva la facoltà, sentita la struttura, di rimodulare, in corso		
d'anno, i volumi di attività in base al sopravvenire di eventuali diverse esigenze aziendali,		
ovvero in caso di norme, regionali o nazionali, sopravvenute.		
3.4- La Struttura si impegna ad eseguire le attività all'interno dei corrispondenti volumi		
economici sulla base della programmazione comunicata dalla ASL e ad accettare e		

conformarsi alle eventuali modifiche intervenute a detta programmazione, ovvero resesi necessarie anche per effetto di normative sopravvenute.

3.5- La Struttura si impegna a programmare l'attività in modo da consentirne la omogenea erogazione nell'intero periodo di riferimento contrattuale, salvo le eventuali chiusure programmate, concordate con la Azienda.

3.6- L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura sia per l'attività eseguita oltre i volumi di attività per ciascuna singola tipologia di prestazione , sia per quella eseguita oltre il tetto di spesa complessivamente assegnato per i residenti nel territorio della Regione Toscana e per residenti in Aziende sanitarie di altre regioni, come risultante dall'Allegato A al presente atto.

3.7- La Struttura è vincolata al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

3.8- La Struttura prende atto che, come previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria, e che detta valutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- è assicurata tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SPA) ;
- è tesa a valutare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati alla Struttura e la coerenza della casistica erogata rispetto a quella contrattualmente prevista.

3.9 La Struttura si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPA, e gli importi fatturati all'Azienda.

ART. 4 - VOLUME ECONOMICO

4.1- La Struttura prende atto ed accetta per il periodo di validità del presente accordo

	contrattuale il budget assegnato è quello riportato nella tabella A) che costituisce parte integrante del presente atto. I budget sono riferiti al valore lordo della produzione.	
	4.2- La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente rispetto ai volumi di riferimento specificati quale parte integrante del presente contratto.	
	5.1- Le tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono quelle del tariffario nomenclatore regionale pubblicato dalla Regione Toscana sul proprio portale istituzionale. A dette prestazioni si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente, comprensiva di ticket e di ogni altra compartecipazione alla spesa, integrazione , quota aggiuntiva prevista dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali .	
	5.2-. La società si impegna all'applicazione degli sconti come previsti nell'allegato a) . Dette tariffe scontate sono da intendersi sempre al lordo dell'eventuale compartecipazione alla spesa dell'utente (ticket e quota ricetta e qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa).	
	5.3-Sarà effettuato un aggiornamento tariffario nel caso in cui i riferimenti normativi precedenti vengano superati dal legislatore.	
	ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO	
	Salvo diverso accordo tra le parti l'accesso alla prestazioni specialistiche ambulatoriali avviene mediante prenotazione con procedura informatizzata Cup aziendale. La Società si impegna a comunicare/inserire tempestivamente la propria offerta. La struttura si impegna , a richiesta dell'azienda, a configurarsi quale CUP aziendale sia per le prenotazioni che per la riscossione del ticket	
	ART. 7 INCOMPATIBILITA'	
	La Struttura comunicherà via mail alla S.C Gestione del Privato Accreditato, due volte	

nell'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Strutture si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Strutture si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

ART. 8 - RAPPORTI CON IL CITTADINO

8.1-La Strutture si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario

8.2-I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni

assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati.

ART. 9 – CONTROLLI

L'Azienda Usl, procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle Strutture Private in Convenzione.

ART. 10 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI E FASCICOLO ELETTRONICO AGGIUNTO

10.1- I tracciati SPA devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

La Strutturasi impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale delle Regione Toscana, con l'inserimento della Società nel sistema Cup aziendale, la generazione dei flussi regionali avviene tramite il sistema informatico dell'Azienda. La Struttura è tenuta a registrare sulla procedura Cup aziendale l'avvenuta esecuzione delle prestazioni prescritte e prenotate, evidenziando eventuali difformità tra il prenotato e l'eseguito, in modo da consentire la corretta compilazione del flusso informativo denominato SPA, secondo il tracciato record previsto dalla Deliberazione Giunta regionale del 2 dicembre 2014, n. 1240. Estar, estrae i flussi informativi dell'attività resa dalla Società registrati nella procedura Cup aziendale entro il quinto giorno successivo alla chiusura del mese di riferimento.

10.2- La Regione Toscana, sulla base delle informazioni trasmesse da Estar, effettua il calcolo della mobilità sanitaria attiva (compensazioni), per le prestazioni rese dalla Società ad utenti residenti in altre Aziende sanitarie regionali ed extra regionali, inserite nei Flussi SDO e SPA, qualora sia stati presi in carico utenti provenienti da altre aziende sanitarie regionali ed extra-regionali.

10.3- La Struttura è tenuta a fornire i dati di struttura dei presidi ambulatoriali, delle relative apparecchiature di diagnosi e cura, nonché i dati di attività ed i relativi tempi di attesa, e dati di struttura e di attività dei presidi ospedalieri, con le modalità richieste da Estar, secondo i contenuti, nel rispetto delle scadenze e con le modalità di trasmissione previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni normative che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente contratto.

10.4- La Struttura è tenuta alla corretta compilazione e secondo la tempistica prevista del conto annuale del personale delle strutture private convenzionate in favore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l'adempimento.

ART. 11 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI

11.1- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014). la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo di questa Azienda che è: _____, sarà cura di questa ASL comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Struttrasi impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo.

I riepiloghi distinti per le specialità contrattate	devono contenere i seguenti elementi:	
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente		
- comune di residenza anagrafica dell'utente		
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria		
- tipologia di prestazione erogata		
- valore lordo di produzione		
I riepiloghi dell'attività sono articolati e redatti, sulla base della Azienda Sanitaria di		
iscrizione dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:		
residenti nell'Azienda Sanitaria contraente;		
residenti in altra Azienda della Regione Toscana (suddivise tra ASL centro e ASL Sud est		
ove previste)		
residenti in Aziende Sanitarie di altre regioni (ove previste) .		
Le richieste mediche in originale	sono raggruppate e trasmesse nello stesso ordine.	
La Struttura emetterà fatture distinte come da sopracitati riepiloghi per l'attività		
effettivamente erogata.		
L'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità		
amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 100% dell'importo fatturato		
mensilmente.		
La ASL provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell'attività del ritorno		
regionale risultante sul flusso SPA (ovvero a congruare successivamente sulla base del		
medesimo).		
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della		
suindicata quantificazione.		
11.2- premesso che il tetto di spesa è negoziato al lordo	le fatture dovranno precisare il	

	valore lordo di produzione, l'eventuale ticket riscosso a nome e per conto dell'azienda ed	
	ogni altra somma riscossa a titolo di compartecipazione e/o contributo alla spesa	
	sanitaria, al fine di consentire la corretta registrazione della fattura stessa. In ogni fattura	
	relativa all'attività erogata in favore di cittadini residenti è data espressa rappresentazione	
	dello sconto tariffario praticato.	
	11.3- La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta in regime di	
	ambulatoriale con modalità informatica, tramite posta elettronica . I file inoltrati devono	
	essere protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle	
	informazioni trasmesse. A tal fine è file è zippato e dotato di password per l'apertura	
	(massimo 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale),	
	resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio.	
	ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO	
	12.1-L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai	
	precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Struttura, entro 60	
	giorni dalla data di ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento saranno	
	applicati gli interessi di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002.	
	12.3-I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.	
	12.4 -. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti	
	nei flussi informativi regionali, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento	
	della relativa fattura dandone comunicazione alla Struttura. La Struttura è tenuta ad	
	emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili.	
	12.5-. La Struttura è tenuta a restituire all'Azienda gli importi già percepiti a seguito di	
	emissione di fattura ma successivamente non riconosciuti dalla Regione Toscana alla data	
	di chiusura dell'anno di riferimento, in quanto connessi a records forniti dalla Società	

	medesima non utilizzabili ai fini delle compensazioni, tramite emissione di note di credito.	
	12.6- In tutti i casi in cui la Società è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sulle competenze di spettanza della Società ancora da liquidare.	
	12.7- Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.	
	ART. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA	
	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E VERIFICHE ANTIMAFIA	
	13.1-La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.	
	13.2-L'Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).	

13.3-La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

13.4-In ossequio alla normativa vigente l'Azienda provvede alle verifiche ex Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

ART. 14 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Strutturasi impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 15 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI -

15.1- Nel caso di riscontrate inadempienze, ritenute dall'Azienda di gravità non tale da condurre, se singolarmente considerate, alla risoluzione contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC , le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'AUSL e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

15.2- L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici, salvo ogni diritto per l'ipotesi che l'inadempimento non assuma carattere di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.

15.3- L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi della struttura. Di fronte a tali violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il

persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, l'Azienda valuterà la gravità del persistente inadempimento e procederà a sospendere ulteriormente il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, ovvero ad agire ai sensi dell'art. 16 comma 2 che segue.

15.4- L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 del presente contratto. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura, ove l'Azienda non reputi la mancanza di gravità tale da legittimare la risoluzione immediata del contratto, un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla risoluzione immediata del contratto :

- qualora la Struttura non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale
- e in caso di decadenza degli stessi;
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della

struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;

- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Struttura, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;

- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

18.1. Nell'espletamento del servizio, la Struttura è tenuta a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità potesse derivarle per danni a terzi, persone, animali o cose, derivanti, direttamente o indirettamente, da attività o eventi comunque riconducibili al presente contratto.

ART. 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

18.1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE

2016/679....." al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano		
espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni		
in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la		
qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento		
UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione		
documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.		
ART. 19 - FORO COMPETENTE		
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Pisa		
ART. 20 – DECORRENZA E VALIDITA’		
20.1. Il presente Accordo contrattuale ha validità dal al . Con possibilità di		
proroga per un ulteriore anno . Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione		
del presente contratto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti		
secondo quanto previsto nel presente Accordo.		
I contenuti del presente contratto saranno soggetti a revisione ed ad adeguamento alle		
eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione potrà trasmettere alle Aziende nel corso		
del 2020 anche a seguito delle sentenze del TAR relative ai contenuti della DGGRT.		
1220/2018;		
20.2- Alla decorrenza del termine di scadenza l'Accordo contrattuale si intende cessato.		
20.3- I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di		
revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, nonché per		
variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti,		
disposizioni nazionali e/o regionali.		
Art. 21 – SPESE		
1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa		

Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese di

bollo sono poste a carico della Struttura.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 22 – REPERTORIO

22.1 Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma manuale o elettronica.

22.2 Il presente Accordo contrattuale consta di n. articoli e n. pagine che consta di n. pagine, oltre gli Allegati A), costituenti parte integrante e sostanziale del contratto, ad esso materialmente allegati.

22.3 Il presente atto è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Art. 23 – TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

23.1 La Società dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda approvato con determinazione n..... del e di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

23.2. La Società è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

data _____

[illegible]